

DELIBERA N. 144/11/CSP

PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEI GIORNI 15 E 16 MAGGIO 2011 CON TURNI DI BALLOTTAGGIO DEI GIORNI 29 E 30 MAGGIO (ANNO ZERO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 30 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 5 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)*” , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011;

VISTO l'esposto presentato dal sen. Alessio Butti in data 27 maggio 2011 (prot. 0026797) , con il quale è stato eccepito che la trasmissione televisiva Anno Zero andata in onda su Rai Due in data 26 maggio 2011 a partire dalle ore 21 è apparsa palesemente orientata a favore dei candidati del centrosinistra in competizione per i ballottaggi di Napoli e Milano e che, inoltre, nel corso della stessa è andata in onda una telefonata del cantante Adriano Celentano che ha manifestamente espresso la propria preferenza di voto in favore del candidato al comune di Milano Giuliano Pisapia, in palese violazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 28/2000;

VISTE le note del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità del 27 maggio 2011 (prot. n. 26708 e n. 26801), con le quali sono state richieste alla Concessionaria pubblica, ai sensi dell'art. 10 della legge 28/2000, le osservazioni in merito all'episodio *de qua* – rilevato dal monitoraggio d'ufficio – nonché in merito ai contenuti del citato esposto;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla Rai con le note dello stesso 27 maggio 2011, nelle quali, in sintesi, la concessionaria ha osservato quanto segue:

- il divieto recato dall'articolo 5, comma 2, della legge 28/2000, disposizione a mente della quale nel corso del periodo elettorale “in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”, deve essere interpretato secondo ragione, nel senso che nel periodo di campagna elettorale solo nelle trasmissioni nelle quali non sia ammessa la presenza di soggetti politici o di candidati – ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 4 della legge 28/2000 e all'art. 1, comma 5, della legge 515/1993 – non è consentito fornire, neanche indirettamente, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. Tale divieto, pertanto, non può riguardare ragionevolmente i programmi di informazione, come Anno Zero, in cui in periodo elettorale i temi trattati sono naturalmente e doverosamente elettorali e gli ospiti sono normalmente candidati e soggetti politici che forniscono sistematicamente, quantomeno indirettamente, indicazioni di voto. Il divieto in esame deve ritenersi, invece, generalizzato, a prescindere dal genere della trasmissione, per registi e conduttori, i quali sono anche tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, ai sensi dell'art. 5, comma 3, citato;
- nella fattispecie in esame il sig. Adriano Celentano, intervenuto in trasmissione tramite un collegamento telefonico in diretta, nell'ambito di un contraddittorio con l'on. Lupi ha fatto breve riferimento anche alla propria posizione personale di elettore, come dettagliato nella nota fatta pervenire dal dott. Michele Santoro;
- alla Rai, come persona giuridica, non può essere imputata alcuna responsabilità, trattandosi di un fatto che non può che essere ascritto alla persona fisica che lo ha posto in essere. Ciò tanto più in quanto la dichiarazione del Sig. Celentano, non esortativa nei confronti dei telespettatori, ma rivolta all'on. Lupi in uno scambio di battute con questo, è avvenuta in diretta televisiva e non poteva essere né prevista né impedita dal conduttore della trasmissione, né da altri operatori della società;
- in ogni caso, nella trasmissione in questione, come risulta dai dati di monitoraggio allegati, è stato perfettamente rispettato il contraddittorio con gli ospiti politici rappresentativi di entrambe le parti in competizione per i ballottaggi;
- come evidenziato nella nota del dott. Michele Santoro, la finalità della legge sulla par condicio non è quella di impedire la manifestazione di opinioni politiche ma di garantire parità di trattamento e imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici e l'intento perseguito dal citato articolo 5, comma 2, della legge

è quello di impedire comunicazioni unilaterali al di fuori degli spazi informativi nei quali è possibile un contraddittorio in condizioni di parità di trattamento. Durante la trasmissione il sig. Adriano Celentano ha manifestato la sua preferenza per il candidato Pisapia in un libero contraddittorio con l'on. Maurizio Lupi, come aveva già fatto in un'altra occasione senza suscitare alcun intervento da parte dell'Autorità. Nel dibattito è intervenuto anche l'on. Tabacci, presente in studio, che ha confermato l'indicazione della libertà di voto della propria parte politica ma, sollecitato da Celentano, ha manifestato una personale indicazione per il candidato Pisapia;

RILEVATO, dal monitoraggio dell'Autorità, che durante la trasmissione informativa Anno Zero, andata in onda su Rai Due il giorno 26 maggio a partire dalle ore 21 circa, nel corso del collegamento telefonico in diretta con il sig. Adriano Celentano iniziato alle ore 22.46, lo stesso, nell'interloquire con l'on. Maurizio Lupi, ospite in studio, sui temi del ballottaggio del comune di Milano, ha pronunciato la seguente dichiarazione "...visto che naturalmente come lei avrà capito io voto Pisapia...";

CONSIDERATO che la disciplina dei programmi di informazione radiotelevisiva nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale in detti programmi deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori; inoltre, il comma 2 di tale articolo stabilisce che " in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o **manifestare le proprie preferenze di voto** "(enfasi aggiunta);

CONSIDERATO che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002, nel giudizio di legittimità degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge n. 28/2000, "durante le campagne elettorali sono previsti, negli artt. 4 e 5 , criteri limitativi sia in ordine alla comunicazione politica radiotelevisiva, sia in ordine ai programmi di informazione: si tratta peraltro di prescrizioni che nella loro rigorosa previsione appaiono tutte ispirate dal ragionevole intento di prevenire in ogni modo influenza anche in forma "surrettizia" sulle libere e consapevoli scelte degli elettori, in momenti particolarmente delicati della vita democratica del Paese";

CONSIDERATO che nel caso di specie non è posto in discussione il rispetto dell'equilibrio e del contraddittorio tra le diverse tesi ed opinioni politiche espresse nel corso della trasmissione, principi che appaiono rispettati stante la presenza nella trasmissione stessa di esponenti politici rappresentativi di entrambe le parti politiche in competizione per i ballottaggi, ma viene in rilievo la violazione del divieto specifico contenuto nell'articolo 5, comma 2, della legge n. 28/2000, di manifestare le proprie preferenze di voto;

CONSIDERATO che non può essere accolta la tesi della concessionaria secondo la quale tale divieto opera solo nelle trasmissioni nelle quali non sia ammessa la presenza di soggetti politici o di candidati ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 4 della legge 28/2000 e all'art. 1, comma 5, della legge 515/1993, cioè solo nelle trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica (art. 4 legge 28/2000) e da quelle di informazione ricondotte alla responsabilità di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge (art. 1, comma 5, legge n. 515 del 1993). L'articolo 5 della legge 28/2000, rubricato "Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi", infatti, al comma 2 pone un divieto generalizzato nei confronti di tutte le trasmissioni radiotelevisive, cui fanno eccezione solo i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, così come chiarito dalla costante prassi applicativa dell'Autorità e, da ultimo, dall'articolo 6, comma 7, della delibera n. 80/11/CSP, recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011, secondo il quale "In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto";

CONSIDERATO, altresì, che un'interpretazione "secondo ragione" di tale divieto, così come eccepita dalla Concessionaria, può essere accolta esclusivamente nella misura in cui l'indicazione o la preferenza di voto – espressa nei programmi di informazione - provenga da candidati o da soggetti politici rappresentativi delle parti in competizione, i quali sono già per definizione identificati dai telespettatori come soggetti espressione di una determinata parte politica. Diversamente, una preferenza di voto unilateralmente espressa da un noto esponente dello spettacolo, quale il cantante Adriano Celentano, che non risulta soggetto della competizione politica in corso, per di più intervenuta a ridosso del voto di ballottaggio previsto per i giorni 29 e 30 maggio, contravviene a quelle rigorose prescrizioni della legge 28 del 2000 che, secondo quanto osservato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 155/2002, sono proprio ispirate dal ragionevole intento di prevenire in ogni modo influenza anche in forma "surrettizia" sulle libere e consapevoli scelte degli elettori, in momenti particolarmente delicati della vita democratica del Paese;

CONSIDERATO, inoltre, con riferimento all'eccezione sollevata dalla Rai, secondo la quale alla società come persona giuridica non può essere imputata alcuna responsabilità, trattandosi di un fatto che non può che essere ascritto alla persona fisica che lo ha posto in essere nel corso della telefonata in diretta, che secondo l'indirizzo ermeneutico dell'Autorità, che lo ha fatto proprio nella delibera n. 177/06/CSP e nella delibera n. 19/09/CONS, "il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi"(Cassazione civile,

sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537). Inoltre, si rileva che l'intervento in diretta oggetto del presente provvedimento non è stato in nessun modo neutralizzato facendo risaltare con la necessaria immediatezza e univocità, la presa di distanza del conduttore dall'episodio e, per esso, dell'azienda di appartenenza;

CONSIDERATO, infine, che un episodio analogo a quello oggetto del presente provvedimento si era già verificato nella puntata del programma Anno Zero andata in onda il 12 maggio 2011, all'interno della quale era stata diffusa una telefonata in diretta del sig. Adriano Celentano, il quale aveva unilateralmente invitato a votare per il sì ai referendum indetti per il 12 e 13 giugno 2011. In merito a tale episodio, ch'è stato oggetto di esposto da parte del movimento dei Circoli dell'ambiente e della cultura (prot. 23370), la concessionaria con nota del 20 maggio 2011 (prot. ASL/RC/0009984) aveva assicurato di garantire, nelle settimane successive, il massimo rispetto dei principi del pluralismo informativo;

RILEVATA, pertanto, l'intervenuta violazione dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che la cadenza settimanale del programma Anno Zero, stante le intervenute votazioni di ballottaggio che hanno avuto luogo nei giorni 29 e 30 maggio, non consente di adottare la misura di riequilibrio prevista dall'articolo 10, comma 5, della legge 28/2000, secondo la quale, nel caso di violazione dell'articolo 5 della medesima legge, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati danneggiati;

RILEVATI, pertanto, gli estremi per l'adozione della misura prevista dall'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge n. 28/2000, secondo la quale l'Autorità ordina "la trasmissione o la pubblicazione anche ripetuta a seconda dalla gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

Alla Società RAI – Radiotelevisione Italiana di trasmettere nella prima trasmissione utile del programma Anno Zero in onda su Rai Due un messaggio del seguente tenore " la trasmissione Anno Zero del 26 maggio 2011 ha violato l'articolo 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28".

In caso di inosservanza dell'ordine impartito con il presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97.

Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola